

La Cassazione con sentenza n. 13571/20 si esprime in tema di cooperazione giudiziaria

Autoriciclaggio senza confini

Sì alla confisca in Italia per il reato accertato all'estero

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Sì alla confisca in Italia per autoriciclaggio commesso all'estero prima che il reato venisse inserito nel nostro codice penale: è quanto stabilito dalla sentenza n. 13571/2020, con cui la sezione sesta della Corte di cassazione ha ammesso il riconoscimento di sentenze straniere e l'esecuzione della confisca per equivalente da queste prevista nel caso in cui il requisito della doppia incriminabilità, pur non esistente al momento del fatto, sia integrato al momento della richiesta del riconoscimento medesimo. Nel caso di autoriciclaggio, peraltro, anche il reato presupposto deve essere penalmente rilevante per l'ordinamento penale italiano.

Il caso. Nel caso in esame, la Corte di appello di Brescia aveva disposto il riconoscimento di sentenza penale definitiva, emessa dall'autorità giudiziaria di San Marino, finalizzata all'esecuzione in Italia della confisca per equivalente di danaro, nella disponibilità del condannato, sino alla concorrenza della somma individuata come profitto del delitto di autoriciclaggio contestato al predetto.

La Corte di appello dava atto che era pervenuta una richiesta di cooperazione giudiziaria da parte dello Stato di San Marino per l'esecuzione della suddetta misura ablatoria in Italia, disposta dall'autorità giudiziaria in relazione a condanna per il reato di autoriciclaggio, consistito nell'aver trasferito, sostituito ed occultato il provento di reati di frode fiscale, traffico illecito di rifiuti e bancarotta fraudolenta per distrazione; la somma, oggetto di confisca per equivalente in Italia, aveva ad oggetto un mandato fiduciario, intestato al ricorrente presso una banca sammarinese e non reperita dall'autorità giudiziaria precedente in sede di esecuzione di misura cautelare reale, in quanto trasferita dal ricorrente stesso su un conto inglese, giustificando detto trasferimento per l'acquisto di un immobile.

Proprio detta condotta, secondo la sentenza sammarinese, costituiva l'impiego di somme di denaro di provenienza delittuosa, finalizzata a «trasformare» il denaro e, quindi, integrativa della fattispecie di autoriciclaggio.

La tesi difensiva. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il condannato, denunciando,

La sentenza per punti	
Cass. pen. n. 13571/2020	
Il caso	La Corte di appello di Brescia aveva disposto il riconoscimento di sentenza penale definitiva, emessa dall'autorità giudiziaria di San Marino, finalizzata all'esecuzione in Italia della confisca per equivalente di denaro, nella disponibilità del condannato, sino alla concorrenza della somma individuata come profitto del delitto di autoriciclaggio contestato al predetto
La prima questione al vaglio della Cassazione	L'autoriciclaggio era stato commesso, all'estero, prima che la fattispecie di autoriciclaggio fosse introdotta nel codice penale italiano: può essere disposta la confisca in Italia? Sì, perché è sufficiente che il fatto posto alla base della richiesta costituisca un reato secondo l'ordinamento italiano al momento della decisione sulla domanda stessa. Nel caso di autoriciclaggio, anche il reato presupposto deve essere penalmente rilevante per l'ordinamento penale italiano
La seconda questione al vaglio della Cassazione	Il trasferimento del denaro su un conto bancario è da considerarsi quale destinazione al godimento personale, e quindi non punibile come autoriciclaggio? NO, quando è volto a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa, come nel caso in esame in cui si era impiegato anche uno strumento di schermo, quale il mandato fiduciario

a mezzo del suo difensore, plurimi motivi di impugnazione.

In primis, evidenziava come la Corte di appello avesse fatto erronea applicazione del requisito della doppia incriminabilità, previsto dall'art. 733 c.p.p., secondo cui «la sentenza straniera non può essere riconosciuta se [...] il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana».

La Corte aveva in particolare ritenuto irrilevante che la fattispecie di autoriciclaggio fosse stata introdotta in Italia dopo la commissione del fatto; al contrario, il difensore, richiamando a supporto una pronuncia della Corte di legittimità riguardante i casi in cui dalla sentenza straniera debbano discendere effetti penali (Cass. pen., n. 21348 del 27/4/2016), sosteneva che poiché la misura della confisca per equivalente ha natura sanzionatoria penale era doveroso aver riguardo al principio di legalità.

Inoltre, l'atto di impugnazione denunciava come i Giudici non avessero valutato che i reati presupposti della fattispecie di autoriciclaggio erano stati dichiarati in parte estinti per intervenuta prescrizione e in parte (la bancarotta fallimentare) non sussistenti, con assoluzione dell'imputato.

Infine, si lamentava l'omessa applicazione del comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p., secondo cui l'agente che abbia commesso il reato presupposto

richiamata dal ricorrente riguarda infatti quella diversa forma di riconoscimento, prevista dall'art. 730 c.p.p., volta a far discendere dalla

La sentenza straniera contiene un accertamento sul «fatto» definitivo, che il giudice italiano deve considerare come tale. Quel che rileva è solo che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda di cooperazione, sia il fatto per il quale la confisca è richiesta, sia il reato presupposto della condotta

La decisione della Cassazione. La Cassazione ha ritenuto che nessuna delle doglianze dell'imputato fosse meritevole di accoglimento.

Quanto al primo motivo, avente a oggetto il requisito della cosiddetta «doppia incriminabilità», gli Ermellini hanno illustrato la mancanza di fondamento della questione concernente la necessità che tale requisito sia sussistente già al momento della consumazione del reato.

La precedente decisione della Corte di cassazione

(cfr. Cass. pen., n. 14941 del 26/2/2018, e n. 42042 del 4/10/2016).

Quanto ai reati-presupposti del reato di autoriciclaggio, le critiche del ricorrente sono state considerate parimenti inconferenti, posto che la verifica della doppia incriminabilità non può comportare la rivalutazione della punibilità in concreto del fatto, oggetto della richiesta di cooperazione.

La sentenza straniera contiene infatti un accertamento sul «fatto» definitivo, che il giudice italiano deve considerare come tale. Quel che rileva è solo che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda di cooperazione, sia il fatto per il quale la confisca è richiesta, ossia il delitto di autoriciclaggio, nella specie, sia il reato presupposto della detta condotta.

Infine, in relazione al comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p., richiamato nell'impugnazione, la Cassazione ha posto a fondamento delle proprie argomentazioni la ratio legis del reato di autoriciclaggio, che consiste proprio nell'obiettivo di sterilizzare il profitto conseguito con il reato presupposto e, quindi, di impedire all'agente sia di reinvestirlo nell'economia legale, sia di inquinare il libero mercato ledendo l'ordine economico con l'utilizzo di risorse economiche provenienti da reati.

Nel caso in esame la condotta del ricorrente non era stata ritenuta dai giudici di merito inquadrate nel comma quarto della norma citata, proprio in quanto si era evidenziato che il trasferimento di denaro su un conto bancario estero fosse avvenuta non certo per mera utilizzazione personale,

bensi per ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa, impiegando uno strumento di schermo, quali il mandato fiduciario.

Pertanto, correttamente era stata esclusa l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma 4, c.p., che è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Cass. pen., n. 13795 del 7/3/2019).

La Cassazione ha così dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.